



Bollettino
Anno III - n. 4

Aprile 2008

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino
Anno III - n. 4

Aprile 2008

Maggio 2008

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ISVAP
via del Quirinale, 21 • 00187 Roma
tel +39 06 421331 • fax +39 06 42133206
www.isvap.it

Indice

1.	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1	REGOLAMENTI ISVAP	3
	Regolamento n. 22 del 4 aprile 2008 Regolamento concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.....	5
1.2	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	27
	Provvedimento n. 2604 del 10 aprile 2008 Costituzione della Commissione di esame ai fini della prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi - sessione 2007.	29
1.3	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	31
	Provvedimenti ai sensi dell'art. 79, comma 3, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Autorizzazione a Fondiaria-Sai S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Servizi Salute e Malattia S.r.l., con sede in Milano.	33
	Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in N.V. Nederlandsche Maatschappij voor Trustzaken.	33
	Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Generali International Business Solutions.	33
	Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in DC Holding d.o.o. e in Foundationsquartier GmbH.	33
2.	ASSETTI PROPRIETARI	35
2.1	ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (APRILE 2008)	37
3.	PARTECIPAZIONI	39
3.1	PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (APRILE 2008)	41
4.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	45
4.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	47
4.2	SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI	155

OMISSIS

4.3	<i>SENTENZE</i>	161
	Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per Il Lazio n. 3299 del 17 aprile 2008.....	159
5.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO.....	165
5.1	<i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</i>	167
6.	ALTRE NOTIZIE.....	169
6.1	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i>	171
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	171

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP

1.1 REGOLAMENTI ISVAP

Regolamento n. 22 del 4 aprile 2008

Regolamento concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le successive modificazioni e integrazioni, approvativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II

Bilancio di esercizio, relazione semestrale e piano dei conti

Capo I

Bilancio di esercizio

- Art. 4 (Bilancio di esercizio)
- Art. 5 (Relazione delle imprese che esercitano il ramo assistenza)
- Art. 6 (Informazioni di vigilanza relative al bilancio di esercizio)
- Art. 7 (Trasmissione all'ISVAP del bilancio di esercizio)
- Art. 8 (Trasmissione di dati alla CONSAP)

Capo II

Relazione semestrale

- Art. 9 (Relazione semestrale)
- Art. 10 (Termine di approvazione)
- Art. 11 (Osservazioni dell'organo di controllo)
- Art. 12 (Informazioni di vigilanza relative alla relazione semestrale)
- Art. 13 (Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale)

Capo III

Strutturazione del sistema contabile

- Art. 14 (Piano dei conti)
- Art. 15 (Modalità di redazione dell'informativa contabile)

Titolo III

Disposizioni attuative del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173

Capo I

Valore di mercato dei terreni e fabbricati

- Art. 16 (Ambito di applicazione dei criteri di valutazione dei terreni e fabbricati)
- Art. 17 (Valore di mercato dei terreni e fabbricati)
- Art. 18 (Criteri per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati)
- Art. 19 (Criteri particolari per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati locati e in costruzione)
- Art. 20 (Relazione di stima del valore di mercato dei terreni e fabbricati)

Capo II

Trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo

- Art. 21 (Condizioni e modalità del trasferimento)

Capo III

Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti

Art. 22 (Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti – Gestione danni)

Art. 23 (Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti – Gestione vita)

Titolo IV

Revisione contabile

Art. 24 (Relazione della società di revisione sul bilancio)

Art. 25 (Attuario revisore)

Art. 26 (Area di intervento, relazione e resoconto analitico dell'attuario revisore)

Art. 27 (Relazione della società di revisione sulla relazione semestrale)

Titolo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 28 (Abrogazioni)

Art. 29 (Disposizioni transitorie)

Art. 30 (Pubblicazione)

Art. 31 (Entrata in vigore)

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 89, comma 2, 90, commi 1, 2 e 3, 190, comma 1 e 2, e 191, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché degli articoli 18, comma 2, 20, comma 5, e 55, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "attuario revisore": l'attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio

- 1942, n. 194 che sia amministratore della società di revisione o che sia dalla medesima nominato ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- b) "CARD": la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
 - c) "CARD-CID": la parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli ed alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;
 - d) "CARD-CTT": la parte terza della CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati ed alle cose di proprietà dei terzi trasportati;
 - e) "CID": Convenzione Indennizzo Diretto in vigore per i sinistri con data di accadimento fino al 31 gennaio 2007;
 - f) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - g) "forfait gestionaria": il forfait e i rimborsi, dovuti all'impresa ai sensi della CARD per i sinistri e/o partite di danno trattati in qualità di gestionaria per conto di altre imprese;
 - h) "forfait debitrice": il forfait e i rimborsi, dovuti dall'impresa ai sensi della CARD in qualità di debitrice a fronte dei sinistri e/o partite di danno gestiti da altre imprese di cui sono responsabili, in tutto o in parte, i propri assicurati;
 - i) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;
 - j) "fondi pensione aperti": i fondi istituiti da imprese di assicurazione disciplinati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 destinati alla gestione di forme pensionistiche complementari, aperti all'adesione su base individuale e collettiva;
 - k) "forme pensionistiche individuali": le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
 - l) "gestione danni": l'attività assicurativa nei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - m) "gestione vita": l'attività assicurativa nei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - n) "impresa debitrice": l'impresa per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto;
 - o) "impresa gestionaria": l'impresa che effettua un risarcimento per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo, in tutto o in parte, civilmente responsabile del sinistro;
 - p) "ISVAP" o "Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 - q) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): i fondi comuni di investimento e le Sicav;
 - r) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno

adottato il sistema di cui all'articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;

- s) "organo di controllo": il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- t) "principi contabili internazionali": i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento n. 1606/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
- u) "relazione semestrale": la relazione sull'andamento della gestione dell'impresa relativa al primo semestre dell'esercizio;
- v) "risarcimento diretto": la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
- w) "riscatto del contratto": il diritto del contraente di chiedere il rimborso anticipato del capitale maturato relativo ad un contratto sulla vita ai sensi dell'articolo 1925 del codice civile;
- x) "riscatto del sinistro": il diritto dell'assicurato civilmente responsabile di rimborsare le somme risarcite previsto da formule tariffarie con variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri;
- y) "sinistri CARD": i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa in qualità di gestionaria per conto delle imprese di assicurazione dei veicoli responsabili (debitrici). Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;
- z) "sinistri NO CARD": sinistri e/o partite di danno regolati dal regime ordinario e che non rientrano nell'ambito di applicazione della CARD. Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi fino al 31 dicembre 2008;
- aa) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): la società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico di proprie azioni;
- bb) "società di revisione": la società iscritta nell'albo speciale previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, incaricata della revisione contabile del bilancio;
- cc) "testo unico dell'intermediazione finanziaria": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo che, in base all'articolo 91, comma 2, del decreto, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto

legislativo 26 maggio 1997, n. 173, nonché, limitatamente all'articolo 25, alle imprese di cui all'articolo 91, comma 1, del decreto che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.

Titolo II

Bilancio di esercizio, relazione semestrale e piano dei conti

Capo I

Bilancio di esercizio

Art. 4

(Bilancio di esercizio)

1. L'impresa redige:
 - a) lo stato patrimoniale e il conto economico secondo gli schemi di cui all'allegato 1;
 - b) la nota integrativa al bilancio di esercizio e gli allegati di nota integrativa secondo gli schemi e le disposizioni di cui all'allegato 2;
 - c) il rendiconto finanziario, da allegare al bilancio di esercizio, in forma libera.
2. L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione non è tenuta a compilare gli allegati alla nota integrativa di cui all'allegato 2 contrassegnati dai numeri 1, 2, 3, 11, 12, 22, 24, 25, 27, 29 e 31. L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione, congiuntamente nei rami danni e vita, ha facoltà di compilare gli allegati alla nota integrativa contrassegnati dai numeri 7, 8, 21, 23 e 32 solo per il totale dell'attività svolta (nella sezione gestione danni), fatto salvo l'obbligo di riportare, nell'ambito delle classi D bis dell'Attivo (riserve tecniche a carico dei riassicuratori) e C del Passivo (riserve tecniche) dello stato patrimoniale, gli impegni tecnici distintamente per le due gestioni.
3. L'impresa indica nella nota integrativa i beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447 *bis* del codice civile.
4. L'impresa ha facoltà di fornire nella nota integrativa ulteriori informazioni rispetto a quelle richieste da disposizioni di legge o dal presente regolamento, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.
5. La nota integrativa è redatta in migliaia di euro.
6. L'importo arrotondato dei totali e dei subtotali dello stato patrimoniale e del conto economico è ottenuto per somma degli importi arrotondati dei singoli addendi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa sono effettuati in modo da assicurare la coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

Art. 5

(Relazione delle imprese che esercitano il ramo assistenza)

1. L'impresa che esercita l'assicurazione nel ramo 18 Assistenza di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto allega al bilancio di esercizio una relazione concernente le modalità adottate per la gestione dei sinistri del ramo nella quale risultino descritte, in dettaglio, le dotazioni di personale e attrezzature, proprie o di terzi, di cui si avvale per far fronte agli impegni assunti con i contratti stipulati.
2. La relazione contiene ogni opportuna informazione atta a dimostrare che sono soddisfatti i requisiti di professionalità del personale e sono rispettate le caratteristiche tecniche delle attrezzature di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto e relative disposizioni attuative.
3. Nel caso in cui l'impresa disponga di personale e attrezzature di terzi, la relazione descrittiva della struttura organizzativa o delle strutture organizzative di cui si avvale indica anche i mezzi e le risorse specificamente dedicati all'impresa stessa.

Art. 6

(Informazioni di vigilanza relative al bilancio di esercizio)

1. L'impresa fornisce le informazioni di vigilanza relative al bilancio di esercizio di cui all'allegato 3 secondo le istruzioni di cui all'allegato 4.
2. L'impresa tenuta ad integrare la riserva per frazioni di premi ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto trasmette in allegato al modulo 31 del relativo ramo separati prospetti, redatti in forma libera, dimostrativi delle modalità di calcolo seguite in applicazione delle disposizioni attuative del medesimo articolo 37.
3. L'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni, diversi dai rami credito e cauzione, trasmette in allegato al modulo 17 di ciascuno dei singoli rami di riferimento un prospetto, redatto in forma libera, riportante per la riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, le basi di calcolo utilizzate per l'accantonamento e le modalità di determinazione di cui all'articolo 37, comma 7, del decreto ed alle relative disposizioni attuative nonché l'ammontare della riserva costituita alla fine dell'esercizio. Nel medesimo prospetto sono indicate le modalità dell'eventuale utilizzazione della riserva costituita, con l'indicazione dell'ammontare del prelievo effettuato e dell'importo della riserva di perequazione alla fine dell'esercizio.
4. L'impresa trasmette prospetti, redatti in forma libera, riportanti, in applicazione degli articoli 22 e 23, il dettaglio delle singole voci di bilancio considerate, con i relativi importi, e il procedimento di calcolo seguito per la determinazione della quota dell'utile degli investimenti trasferita e per la ripartizione degli utili degli investimenti attribuiti al conto tecnico vita o danni, tra portafoglio italiano e portafoglio estero, tra i singoli rami del portafoglio italiano e tra lavoro diretto e lavoro indiretto (portafoglio italiano) di ciascun ramo.
5. L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione non è tenuta a compilare i moduli di vigilanza di cui all'allegato 3 contrassegnati dai numeri 7, 19, dal 22 al 35/A e dal 37 al 41. L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione, congiuntamente nei rami danni e vita, redige i moduli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 in armonia con le scelte operate per la nota integrativa (distinzione gestione danni e gestione vita).

6. I moduli di vigilanza sono redatti in migliaia di euro ad eccezione di quelli contrassegnati dai numeri 28, 29, 29A e 29B che, unitamente ai relativi allegati, sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali.
7. I dati riportati nelle informazioni di vigilanza devono trovare corrispondenza con quelli indicati nel bilancio di esercizio.

Art. 7

(Trasmissione all'ISVAP del bilancio di esercizio)

1. L'impresa trasmette all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio, i relativi allegati, i documenti di cui all'articolo 93 del decreto e le informazioni di vigilanza di cui all'articolo 6.
2. L'impresa trasmette all'ISVAP due copie del bilancio di esercizio e dei documenti di cui all'articolo 93 del decreto, tre copie delle informazioni di vigilanza di cui all'articolo 6, una copia dei bilanci e dei prospetti riepilogativi dei dati essenziali del bilancio delle società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2429, commi 3 e 4, del codice civile ed una copia dei rendiconti dei fondi pensione aperti e della relativa relazione della società di revisione. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa e accompagnato dall'attestazione dell'avvenuto deposito dei documenti di cui all'articolo 93 del decreto. L'elenco riepilogativo delle informazioni di vigilanza di cui all'articolo 6 da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa ad attestazione della completezza e della veridicità dei dati forniti in relazione alla specifica attività svolta nell'esercizio di riferimento. Un esemplare delle relazioni di cui all'articolo 24, comma 2, da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale rispettivamente dal responsabile della revisione contabile e dall'attuario revisore.
3. Entro i termini di cui al comma 1, l'impresa effettua la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio di esercizio secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.
4. L'impresa, salvo che si tratti di impresa di riassicurazione, effettua, secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP, la trasmissione informatica dei dati relativi alle anticipazioni del bilancio di esercizio entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 8

(Trasmissione di dati alla CONSAP)

1. Ai fini della determinazione della misura del contributo dovuto alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'articolo 285, comma 3, del decreto, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti comunicano direttamente alla CONSAP, entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio, l'importo dei premi dell'esercizio e degli esercizi precedenti incassati nell'esercizio, iscritto alla voce 303 dei moduli 17 relativi ai conti tecnici dei rami 10 e 12.

Capo II

Relazione semestrale

Art. 9

(Relazione semestrale)

1. L'impresa redige la relazione semestrale che comprende lo stato patrimoniale e il conto economico di cui all'allegato 5. L'impresa allega alla relazione semestrale il rendiconto finanziario redatto in forma libera.
2. La relazione semestrale è redatta in migliaia di euro.
3. La relazione semestrale è accompagnata da un commento, redatto in conformità agli schemi e alle disposizioni di cui all'allegato 6, che contiene:
 - a) le informazioni atte ad illustrare i criteri di valutazione utilizzati e la situazione patrimoniale e l'andamento economico del semestre, rappresentati nei prospetti contabili;
 - b) la descrizione degli eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura del semestre che possano incidere in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sul risultato economico dell'impresa;
 - c) le informazioni sull'andamento degli affari che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso;
 - d) le altre informazioni complementari utili a valutare la gestione dell'impresa ed il risultato di periodo.
4. In relazione alle riserve tecniche, l'impresa illustra nel commento le metodologie utilizzate per l'applicazione dei criteri di valutazione se diverse da quelle adottate in sede di redazione del bilancio di esercizio.
5. Qualora, in casi eccezionali, nella redazione della relazione semestrale l'impresa utilizzi criteri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati in sede di redazione dell'ultimo bilancio di esercizio, nel commento sono illustrati i diversi criteri adottati, le motivazioni e gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Art. 10

(Termine di approvazione)

1. L'organo amministrativo dell'impresa che non esercita esclusivamente la riassicurazione approva la relazione semestrale entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
2. L'organo amministrativo dell'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione approva la relazione semestrale entro cinque mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.

Art. 11

(Osservazioni dell'organo di controllo)

1. La relazione semestrale è corredata delle eventuali osservazioni dell'organo di controllo. A tal fine gli amministratori dell'impresa trasmettono all'organo di controllo, entro il termine di cui all'articolo 10, la relazione semestrale approvata.

Art. 12

(Informazioni di vigilanza relative alla relazione semestrale)

1. L'impresa fornisce le informazioni di vigilanza relative alla relazione semestrale di cui all'allegato 7 secondo le istruzioni di cui all'allegato 8.
2. L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione non è tenuta a compilare i prospetti di vigilanza di cui all'allegato 7 contrassegnati dai numeri 1, 3, 4 e 8 e ha facoltà di compilare il prospetto 7 per il totale dell'attività svolta.
3. I dati riportati nell'informativa di vigilanza devono trovare corrispondenza con le scritture contabili dell'impresa o comunque, per gli importi non direttamente rilevabili dalla contabilità, con le evidenze gestionali interne.

Art. 13

(Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale)

1. L'impresa trasmette all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale, le informazioni di vigilanza di cui all'articolo 12, la relazione della società di revisione, le eventuali osservazioni dell'organo di controllo, nonché la copia della delibera di approvazione dell'organo amministrativo.
2. L'impresa trasmette all'ISVAP due copie della relazione semestrale e tre copie delle informazioni di vigilanza di cui all'articolo 12. Un esemplare della relazione semestrale e delle informazioni di vigilanza di cui all'articolo 12 da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa. Un esemplare dei documenti di cui agli articoli 11 e 27 da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale rispettivamente dai componenti dell'organo di controllo e dal responsabile della revisione contabile.
3. Entro i termini di cui al comma 1, l'impresa effettua la trasmissione informatica dei dati relativi alla relazione semestrale secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

Capo III

Strutturazione del sistema contabile

Art. 14

(Piano dei conti)

1. L'impresa adotta nella propria gestione il piano dei conti di cui all'allegato 9 che contiene l'elenco dei conti, le indicazioni per la strutturazione del sistema contabile e le istruzioni per la corretta alimentazione dei conti e delle voci del bilancio di esercizio e della relazione semestrale.
2. L'impresa conserva, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2220 del codice civile:
 - a) le evidenze gestionali interne relative agli importi del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle relative informazioni di vigilanza non direttamente rilevabili dalla contabilità;
 - b) le evidenze analitiche per gli investimenti (terreni e fabbricati, investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate, altri investimenti finanziari e depositi presso imprese cedenti), per gli investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione di fondi pensione, per i crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, per gli altri crediti, per i depositi bancari e i conti correnti postali, per i debiti e per i depositi ricevuti da riassicuratori iscritti nel passivo dello stato patrimoniale.

Art. 15

(Modalità di redazione dell'informativa contabile)

1. Ai fini della compilazione degli allegati alla nota integrativa e della informativa di vigilanza, l'impresa suddivide i valori di conto:
 - a) tra portafoglio italiano e portafoglio estero, secondo le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera pp), del decreto, per il lavoro diretto e connesse cessioni, e all'articolo 1, comma 1, lettera qq), del decreto, per il lavoro indiretto e connesse retrocessioni;
 - b) per ramo secondo la classificazione di cui all'articolo 2, comma 1, per i rami vita, e comma 3, per i rami danni, del decreto, con riguardo al portafoglio italiano (diretto, ceduto, accettato e retroceduto).
2. Ai fini del comma 1, lettera a), lo Stato aderente allo Spazio economico europeo è equiparato allo Stato membro dell'Unione europea. Nel caso in cui il lavoro indiretto sia gestito tramite un intermediario di riassicurazione e l'impresa cedente non sia temporaneamente conosciuta, è consentito fare riferimento alla nazionalità dell'intermediario stesso.
3. Gli importi da iscrivere nel bilancio di esercizio e nella relazione semestrale sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina; se l'importo si pone a metà, è arrotondato per eccesso.

Titolo III

Disposizioni attuative del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173

Capo I

Valore di mercato dei terreni e fabbricati

Art. 16

(Ambito di applicazione dei criteri di valutazione dei terreni e fabbricati)

1. L'impresa determina il valore di mercato dei terreni e fabbricati secondo i criteri e le modalità previsti dagli articoli da 17 a 20.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 17 a 20 si applicano anche per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati di proprietà delle società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale.

Art. 17

(Valore di mercato dei terreni e fabbricati)

1. Per valore di mercato si intende il prezzo al quale il bene immobile può essere venduto al momento della valutazione con un contratto privato tra un venditore e un compratore assumendo che la vendita avvenga in condizioni normali, cioè tali che:
 - a) entrambe le parti agiscano in condizioni di uguaglianza, liberamente, prudentemente e in modo informato;
 - b) sia disponibile un ragionevole lasso di tempo, tenuto conto della natura del bene, per espletare le pratiche per commercializzare l'immobile, condurre le trattative, definire il prezzo e le condizioni e per la stipula dell'atto;
 - c) le condizioni di mercato ne consentano una vendita regolare;
 - d) il bene formi oggetto di un'offerta sul mercato per un ragionevole lasso di tempo;
 - e) il venditore non sia indotto da circostanze attinenti alla sua situazione economico-finanziaria a dover necessariamente realizzare l'operazione;
 - f) l'acquirente non abbia un interesse particolare nell'immobile legato a fattori economicamente non rilevanti per il mercato.
2. Il valore di mercato è determinato attraverso una valutazione distinta di ogni terreno e di ogni fabbricato. La valutazione di più cespiti può essere effettuata in maniera congiunta qualora gli stessi abbiano destinazione funzionale unitaria; tale circostanza è adeguatamente illustrata nella relazione di stima di cui all'articolo 20.
3. La valutazione dei terreni e fabbricati deve essere aggiornata in presenza di variazioni significative nelle loro caratteristiche o nel mercato di riferimento e, in ogni caso, almeno ogni cinque anni.

Art. 18

(Criteri per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati)

1. Il valore di mercato è determinato con l'ausilio di metodologie di tipo patrimoniale, in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni e tenendo conto della loro

redditività. Non sono considerati nella valutazione i fattori che sono specifici dell'impresa e economicamente non rilevanti per il mercato.

2. Sono caratteristiche intrinseche quelle attinenti alla materialità del bene, quali il tipo e la qualità della costruzione e le condizioni di conservazione. Sono caratteristiche estrinseche quelle determinate da fattori esterni al bene di tipo giuridico, quali i vincoli urbanistici e i diritti di godimento altrui, e di tipo economico, quali i costi di manutenzione e la redditività. Rientrano tra le caratteristiche di tipo estrinseco le possibilità di destinazioni di uso del cespite alternative rispetto a quella attuale, a condizione che le caratteristiche dello stesso, oggettivamente valutate, lo consentano.
3. Il valore di mercato è determinato al netto delle imposte di trasferimento della proprietà del bene e di ogni altra spesa.
4. Qualora siano disponibili informazioni attendibili ed adeguatamente documentate sui prezzi di mercato di immobili simili a quello oggetto di valutazione, il valore del cespite può essere determinato tenendo conto dei suddetti prezzi, operando gli aggiustamenti necessari in relazione alle caratteristiche del bene, alla sua redditività e ad ogni ulteriore elemento che si ritiene rilevante, e a condizione che le caratteristiche degli immobili presi a comparazione presentino un sufficiente grado di omogeneità con quelle dell'immobile oggetto di valutazione.

Art. 19

(Criteri particolari per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati locati e in costruzione)

1. Il valore di mercato degli immobili concessi in locazione è determinato tenendo conto del canone di locazione in relazione alla data di scadenza del contratto, alle eventuali clausole di revisione del canone e alle ipotesi di revisione dello stesso.
2. Il valore di mercato di un terreno o fabbricato concesso in locazione con facoltà di acquisto è determinato attualizzando i canoni di locazione e il valore di riscatto del cespite, secondo un tasso individuato facendo riferimento al rendimento di attività finanziarie a basso rischio aventi durata residua coerente con quella del contratto di locazione. In alternativa, il valore di mercato può essere individuato in misura pari al valore di mercato al momento in cui il terreno o fabbricato è concesso in locazione, ridotto della quota-parte, maturata al momento della valutazione, della differenza tra il predetto valore di mercato ed il valore di riscatto al termine del contratto.
3. Il valore di mercato di un fabbricato in corso di costruzione è determinato in misura pari alla somma del valore di mercato dell'area e dei costi sostenuti fino alla data della valutazione o, in alternativa, al valore di mercato del fabbricato al termine della costruzione dedotti i costi da sostenersi per il completamento dello stesso.

Art. 20

(Relazione di stima del valore di mercato dei terreni e fabbricati)

1. Il valore di mercato di ciascun terreno o fabbricato risulta da una relazione di stima, sottoscritta da un esperto contenente, tra l'altro, l'identificazione del bene, la descrizione

delle sue principali caratteristiche, la sua ubicazione, la destinazione urbanistica, il corrente utilizzo e la redditività. La relazione di stima è redatta in modo particolareggiato ed espone, con chiarezza, il percorso logico delle operazioni svolte e delle scelte operate che conducono alla determinazione del valore di mercato.

2. Con la sottoscrizione della relazione di stima il perito, sotto la propria responsabilità, attesta di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità. L'esperto motiva adeguatamente i casi in cui non sia possibile determinare il valore di mercato di un terreno o fabbricato.
3. L'organo amministrativo dell'impresa delibera l'affidamento dell'incarico di determinare il valore di mercato dei terreni o fabbricati ad esperti:
 - a) iscritti ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo professionale l'appartenenza al quale comporta l'idoneità ad effettuare valutazioni tecniche ed economiche di beni immobili;
 - b) dotati di un'esperienza nel campo delle valutazioni immobiliari adeguata all'incarico conferito;
 - c) in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai sensi dell'articolo 76, comma 1, del decreto e alle relative disposizioni attuative.
4. Nel caso in cui l'incarico sia affidato ad una persona giuridica l'organo amministrativo verifica che:
 - a) la società sia dotata di una struttura organizzativa adeguata all'incarico che assume;
 - b) l'oggetto sociale preveda espressamente la valutazione di beni immobili;
 - c) le relazioni di stima siano sottoscritte da almeno un amministratore in possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche dal comma 3.
5. L'ISVAP, ove lo ritenga opportuno, può disporre che l'impresa incarichi l'Agenzia per il Territorio, di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di esprimere un giudizio di congruità tecnico economica sulla relazione di stima. Le spese sono a carico dell'impresa.

Capo II

Trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo

Art. 21

(Condizioni e modalità del trasferimento)

1. L'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami vita trasferisce gli investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo solo nei seguenti casi:

- a) a seguito di un pagamento per sinistro, riscatto, scadenza o recesso, effettuato senza ricorrere alla liquidazione degli investimenti di classe D relativi al corrispondente contratto e utilizzando fondi propri all'impresa di diversa natura, per la quota di attività di classe D non liquidata per pagare gli aventi diritto;
 - b) a seguito della costituzione, tra le riserve tecniche di classe C, della riserva per somme da pagare per contratti di classe D, per l'ammontare della riserva per somme da pagare costituita;
 - c) a seguito del conseguimento di utili di mortalità, per l'ammontare degli utili realizzati.
2. I trasferimenti di cui al comma 1 sono effettuati sulla base del valore corrente rilevato al momento in cui si realizza l'eccedenza degli attivi.

Capo III

Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti

Art. 22

(Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti – Gestione danni)

1. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni determina la quota dell'utile degli investimenti da trasferire dal conto non tecnico al conto tecnico secondo le seguenti fasi e criteri:
 - a) determinazione dell'utile netto degli investimenti pari all'ammontare dei proventi da investimenti al netto dell'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritti nel conto non tecnico. Nel caso in cui il predetto importo risulti negativo non deve essere effettuato alcun trasferimento al conto tecnico;
 - b) calcolo della semisomma delle riserve tecniche (riserve premi, riserve sinistri, riserve per partecipazione agli utili e ristorni, riserva di senescenza per il ramo malattia, riserve di perequazione per il ramo credito, per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare) del lavoro diretto e del lavoro indiretto, assunte al netto delle cessioni in riassicurazione, alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio;
 - c) calcolo della semisomma del patrimonio netto e delle passività subordinate alla fine dell'esercizio precedente e alla fine dell'esercizio;
 - d) determinazione del rapporto tra l'importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi di cui alle lettere b) e c);
 - e) quantificazione della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico dei rami danni in misura pari al prodotto tra il rapporto di cui alla lettera d) e l'importo dell'utile netto degli investimenti di cui alla lettera a).
2. La quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico è attribuita al portafoglio italiano ed estero, ai singoli rami di attività e al lavoro diretto e indiretto secondo i seguenti criteri:

- a) la ripartizione tra portafoglio italiano e portafoglio estero, lavoro diretto ed indiretto, della quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico è effettuata proporzionalmente al rapporto tra riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione, relative a ciascun portafoglio e la somma delle stesse riserve tecniche nette dei portafogli italiano ed estero;
 - b) la parte della quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano, da assegnare a ciascuno dei rami di attività, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche nette del lavoro diretto ed indiretto di ogni ramo e l'ammontare delle stesse riserve tecniche nette riguardante il totale dei rami esercitati;
 - c) nell'ambito di ciascun ramo l'assegnazione della quota dell'utile degli investimenti ai rischi del lavoro diretto è effettuata in base all'incidenza delle riserve tecniche nette del lavoro diretto sull'ammontare delle stesse riserve tecniche nette di ramo del lavoro diretto e indiretto: il residuo importo è assegnato al lavoro indiretto.
3. Le riserve tecniche di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono agli accantonamenti obbligatori costituiti nel bilancio dell'esercizio in chiusura.
 4. Le voci di bilancio da considerare e le modalità del calcolo della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico sono riportate nell'allegato 10.

Art. 23

(Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti – Gestione vita)

1. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita determina la quota dell'utile degli investimenti da trasferire dal conto tecnico al conto non tecnico secondo le seguenti fasi e criteri:
 - a) determinazione dell'utile netto degli investimenti pari all'ammontare dei proventi da investimenti al netto dell'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritti nel conto tecnico. Sono esclusi i proventi e le plusvalenze non realizzate nonché gli oneri patrimoniali e finanziari e le minusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nel caso in cui la differenza tra l'ammontare dei proventi da investimenti e l'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritti nel conto tecnico risulti negativa non deve essere effettuato alcun trasferimento al conto non tecnico;
 - b) calcolo della semisomma del patrimonio netto e delle passività subordinate alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio;
 - c) calcolo della semisomma delle riserve tecniche (riserve matematiche, riserve premi delle assicurazioni complementari, riserve per somme da pagare, riserve per partecipazione agli utili e ristorni e altre riserve tecniche) del lavoro diretto e del lavoro indiretto, assunte al netto delle cessioni in riassicurazione, alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio;
 - d) determinazione del rapporto tra l'importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi di cui alle lettere b) e c);

- e) quantificazione della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico in misura pari al prodotto tra il rapporto di cui alla lettera d) e l'importo dell'utile netto degli investimenti di cui alla lettera a);
 - f) qualora l'utile degli investimenti che resta assegnato al conto tecnico dei rami vita in applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti risulti inferiore all'ammontare degli utili degli investimenti contrattualmente riconosciuti agli assicurati nell'esercizio, la quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico deve essere opportunamente ridotta, fino al suo eventuale annullamento, in misura pari a tale minor valore.
2. La quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico è attribuita al portafoglio italiano ed estero, ai singoli rami di attività e al lavoro diretto e indiretto secondo i seguenti criteri:
- a) la ripartizione tra portafoglio italiano e portafoglio estero (lavoro diretto ed indiretto) della quota dell'utile degli investimenti che risulta assegnata al conto tecnico è effettuata proporzionalmente al rapporto tra riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione, relative a ciascun portafoglio e la somma delle stesse riserve tecniche nette dei portafogli italiano ed estero;
 - b) la parte della quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano, da assegnare a ciascuno dei rami di attività, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche nette del lavoro diretto ed indiretto di ogni ramo e l'ammontare delle stesse riserve tecniche nette riguardante il totale dei rami esercitati;
 - c) nell'ambito di ciascun ramo l'assegnazione della quota dell'utile degli investimenti ai rischi del lavoro diretto è effettuata in base all'incidenza delle riserve tecniche nette del lavoro diretto sull'ammontare delle stesse riserve tecniche nette di ramo del lavoro diretto ed indiretto: il residuo importo è assegnato al lavoro indiretto.
3. Le riserve tecniche di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono agli accantonamenti obbligatori costituiti nel bilancio dell'esercizio in chiusura con esclusione delle riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e delle riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione.
4. Le voci di bilancio da considerare e le modalità del calcolo della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico sono riportate nell'allegato 11.

Titolo IV

Revisione contabile

Art. 24

(Relazione della società di revisione sul bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'impresa è sottoposto alla verifica della società di revisione. La società di revisione si avvale dell'attuario revisore.

2. La relazione della società di revisione, corredata dalla relazione dell'attuario revisore, è allegata al bilancio di esercizio.

Art. 25

(Attuario revisore)

1. Se tra gli amministratori della società di revisione non è presente un attuario, la società di revisione, in sede di proposta all'impresa, specifica il nominativo dell'attuario revisore, la relativa area di intervento e l'onorario.
2. La società di revisione entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 159 del testo unico dell'intermediazione finanziaria comunica all'ISVAP il nominativo dell'attuario revisore e l'area di intervento, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, nonché gli eventuali ulteriori ambiti di verifica. Se l'attuario revisore non è amministratore della società di revisione, nella predetta comunicazione è indicato anche l'onorario.
3. L'incarico di collaborazione non può essere conferito ad un attuario che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 160 del testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni attuative.
4. Le situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 160 del testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni attuative per i soci e gli amministratori della società di revisione sono rilevate con riferimento ai soci, agli amministratori e a coloro che operano a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il lavoro dipendente, presso la struttura professionale organizzata, comunque denominata, nella quale l'attuario esercita la propria attività.
5. L'attuario revisore e il legale rappresentante dell'impresa trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico da parte della società di revisione, le dichiarazioni dalle quali risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilità redatte in conformità all'allegato 12.
6. L'attuario revisore, riscontrata una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, ne dà comunicazione all'ISVAP, alla società di revisione e all'impresa che ha conferito l'incarico di revisione, rappresentando le iniziative che intende intraprendere per rimuovere tale situazione, i relativi tempi, nonché le cautele da adottare nell'immediato in via provvisoria. L'impresa e la società di revisione possono inviare all'ISVAP le proprie osservazioni.
7. L'impresa, in presenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4 che interessino l'attuario revisore, ne dà comunicazione all'ISVAP, non appena riscontrata.

Art. 26

(Area di intervento, relazione e resoconto analitico dell'attuario revisore)

1. L'attuario revisore, nella relazione di cui all'articolo 24 redatta in conformità agli schemi di cui all'allegato 13, esprime il proprio giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di seguito specificati, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva:

- a) impiego di adeguate basi tecniche;
 - b) impiego di ipotesi evolutive prudenziali;
 - c) impiego di adeguate metodologie di calcolo.
2. Ai fini del rilascio del giudizio di cui al comma precedente l'attuario revisore effettua le proprie verifiche sulla base delle risultanze dell'analisi svolta dalla società di revisione sui portafogli presi a riferimento e sui relativi dati di base.
 3. Le risultanze sull'attività svolta dall'attuario revisore ai fini del rilascio del giudizio finale sono riportate in un resoconto analitico, trasmesso alla società di revisione, che illustra le operazioni preliminari effettuate, le basi tecniche e le ipotesi adottate, le metodologie ed i criteri di calcolo utilizzati, nonché le fasi operative seguite per la valutazione delle riserve tecniche ed i risultati ottenuti. Copia del resoconto analitico è inviata dalla società di revisione in tempo utile all'impresa che la trasmette all'ISVAP unitamente al bilancio di esercizio.
 4. L'attuario revisore conserva i dati e i documenti relativi all'attività svolta per dieci anni dalla data di rilascio della relazione di revisione di cui all'articolo 24.

Art. 27

(Relazione della società di revisione sulla relazione semestrale)

1. Ai fini dell'applicazione delle procedure di revisione contabile limitata di cui al principio raccomandato dalla CONSOB per la revisione contabile della relazione semestrale, la relazione semestrale è sottoposta alla verifica della società di revisione incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio di esercizio. La società di revisione si avvale dell'attuario revisore.
2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale.

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 28

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati, salvo gli effetti di cui all'articolo 29 e all'articolo 31, comma 2, :
 - il provvedimento ISVAP n. 734 del 1° dicembre 1997;
 - il provvedimento ISVAP n. 735 del 1° dicembre 1997;
 - il provvedimento ISVAP n. 760 del 24 dicembre 1997;
 - l'articolo 2, comma 1, del provvedimento ISVAP n. 761 del 29 dicembre 1997;
 - il provvedimento ISVAP n. 845 del 1° aprile 1998,

- il provvedimento ISVAP n. 1008-G del 5 ottobre 1998;
- il provvedimento ISVAP n. 1059-G del 4 dicembre 1998;
- il provvedimento ISVAP n. 1140 dell'8 marzo 1999;
- il provvedimento ISVAP n. 1207 del 6 luglio 1999;
- il provvedimento ISVAP n. 1915 del 20 luglio 2001;
- il provvedimento ISVAP n. 2184 del 10 aprile 2003;
- l'articolo 2 del provvedimento ISVAP n. 2372 del 16 settembre 2005;
- articoli da 1 a 3, l'articolo 6, limitatamente alle parole "e 29 dicembre 2005 n. 575/D", del provvedimento ISVAP n. 2495 del 21 dicembre 2006 nonché i paragrafi III, IV e V, punto 1, delle istruzioni allegato al medesimo provvedimento;
- i paragrafi 7. e 7.1 della circolare ISVAP n. 110 del 27 febbraio 1989;
- la circolare ISVAP n. 183 del 3 settembre 1992;
- la circolare ISVAP n. 274 del 7 maggio 1996;
- la circolare ISVAP n. 345/D del 13 ottobre 1998;
- la circolare ISVAP n. 357/D del 12 gennaio 1999;
- la circolare ISVAP n. 360/D del 21 gennaio 1999 relativamente alle seguenti sezioni e paragrafi:
 - sezione A, paragrafo 3;
 - sezione A.1.1, lettera a), paragrafi da 4 a 7;
 - sezioni A.1.4 e A.2.4;
 - sezioni B, C, E, F, G.1, G.2 e G.3;
- la circolare ISVAP n. 374/D del 12 aprile 1999;
- la circolare ISVAP n. 380/D del 19 luglio 1999;
- la circolare ISVAP n. 405/D del 28 marzo 2000;
- la circolare ISVAP n. 438/D del 5 marzo 2001;
- la circolare ISVAP n. 496/D del 22 gennaio 2003;
- la circolare ISVAP n. 520/D del 10 dicembre 2003;
- la circolare ISVAP n. 575/D del 29 dicembre 2005.

Art. 29

(Disposizioni transitorie)

1. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, può avvalersi della deroga di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del provvedimento ISVAP n. 734 del 1° dicembre 1997 per i contratti di assicurazione in corso alla data del 1° gennaio 1998 o stipulati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, sino alla scadenza dei contratti e alla completa definizione dei relativi sinistri.
2. L'impresa autorizzata all'esercizio del ramo credito, per i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, trasmette in allegato al modulo 31 di cui all'allegato 3 del medesimo ramo le informazioni concernenti le modalità di determinazione della riserva premi di cui all'articolo 7, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 7 del 4 marzo 2008.

3. In sede di prima applicazione del Regolamento, l'impresa nel cui patrimonio residuo attività vincolate a copertura della cauzione - portafoglio diretto italiano (rami danni) - e attività vincolate a copertura delle riserve matematiche - portafoglio diretto italiano (rami vita) - trasmette, unitamente alle informazioni di vigilanza di cui all'articolo 6, l'elenco analitico delle predette attività con indicazione del valore di bilancio e del valore corrente.

Art. 30

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 31

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla relazione semestrale al 30 giugno 2008.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Gli allegati al presente regolamento sono disponibili sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo www.isvap.it nella sezione Normativa/Regolamenti

1.2 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 2604 del 10 aprile 2008

Costituzione della Commissione di esame ai fini della prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi - sessione 2007.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante l'istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

VISTE le leggi 5 gennaio 1996, n. 25 e 23 dicembre 1996, n. 649, recanti, fra l'altro, disposizioni relative al Ruolo nazionale dei periti assicurativi;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo –ISVAP– ed in particolare l'art. 1, commi primo e secondo, che ha disposto, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 17 febbraio 1992, n. 166, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il provvedimento ISVAP n.1897 del 26 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità, il quale prevede che con provvedimento dell'ISVAP sia indetta ogni anno una sessione della prova di idoneità di cui all'art. 5, comma primo, lettera e), della legge 17 febbraio 1992, n. 166;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 2571 del 19 dicembre 2007, con il quale è stata indetta una sessione della prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP n. 2597 del 26 marzo 2008, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice della suddetta prova di idoneità;

VISTA la rinuncia all'incarico comunicata in data 4 aprile 2008 dal sig. Fabio Onali,

componente di detta Commissione, indicato dall'ANIA in data 5 marzo 2008;

RITENUTO necessario procedere alla sostituzione di detto Componente la Commissione;

VISTA la nota datata 9 aprile 2008, con la quale l'ANIA ha proposto quale componente della Commissione di esame il Sig. Marco Onori, in sostituzione del dimissionario Sig. Fabio Onali;

DISPONE

Articolo 1

Il Sig. Marco Onori è chiamato a far parte della Commissione esaminatrice della prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, indetta con provvedimento dell'ISVAP n. 2571 del 19 dicembre 2007 richiamato nelle premesse, in sostituzione del sig. Fabio Onali dimissionario.

Rimane invariato quanto altro contenuto nel provvedimento dell'ISVAP n. 2597 del 26 marzo 2008.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.3 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimenti ai sensi dell'art. 79, comma 3, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

Autorizzazione a Fondiaria-Sai S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Servizi Salute e Malattia S.r.l., con sede in Milano.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - in data 1° aprile 2008 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Fondiaria-Sai S.p.A. ad assumere il controllo totalitario, diretto e indiretto tramite la controllata Milano Assicurazioni S.p.A., della costituenda società Servizi Salute e Malattia s.c.r.l., con sede in Milano.

* * * * *

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in N.V. Nederlandsche Maatschappij voor Trustzaken.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 2 aprile 2008 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo, per il tramite di Generali Beleggingsfondsen N.V., in N.V. Nederlandsche Maatschappij voor Trustzaken.

* * * * *

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Generali International Business Solutions.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 29 gennaio 2008 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Generali International Business Solutions.

* * * * *

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in DC Holding d.o.o. e in Foundationsquartier GmbH.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 10 aprile 2008 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo, per il tramite di Delta Generali Osiguranje a. d. o., in DC Holding d.o.o. e la partecipazione di controllo, per il tramite di Generali Holding Vienna AG, in Foundationsquartier GmbH.

2. ASSETTI PROPRIETARI

2.1 ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (APRILE 2008)

Nel prospetto sono riportati i trasferimenti di partecipazioni al capitale di imprese di assicurazione autorizzati dall'ISVAP ai sensi degli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209¹ e comunicati dai soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20², nel mese di aprile 2008.

Impresa di assicurazione	Azionista precedente	Azionista attuale	Gruppo precedente	Gruppo attuale
CREDEMASSICURAZIONI	Assurances Mutuelles de France	Credito Emiliano	Assurances Mutuelles de France	Credem
CREDEMVITA	Assurances Mutuelles de France	Credito Emiliano	Assurances Mutuelles de France	Credem
QUADRIFOGLIO VITA	Banca Agricola Mantovana (50%) Unipol (50%)	Banca Monte dei Paschi di Siena	Holmo/Banca Monte dei Paschi di Siena	Banca Monte dei Paschi di Siena

¹ In via transitoria, in base alla Comunicazione interpretativa dell'Istituto del 30 marzo 2006, chiunque intende assumere, direttamente e/o indirettamente, una partecipazione che comporta il superamento delle soglie del 5%, del 10% ed, in ogni caso, del controllo del capitale di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, deve essere autorizzato preventivamente dall'ISVAP.

² Le comunicazioni successive relative all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione continuano ad essere disciplinate in via transitoria dall'art. 9 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni).

3. PARTECIPAZIONI

3.1 PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5¹ DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (APRILE 2008)

Le imprese di assicurazione sono obbligate a comunicare all'ISVAP l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società qualora la partecipazione:

- da sola od unitamente ad altra già posseduta *direttamente* od *indirettamente*, comporti il controllo della società partecipata;
- assunta *direttamente* dall'impresa di assicurazione con impiego del patrimonio libero, da sola od unitamente ad altra già posseduta *direttamente*, superi i limiti del 5% del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale sociale della società partecipata o quando le variazioni in aumento di una partecipazione già comunicata comportino nuovamente il superamento dei predetti limiti.

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
359/2008	15/11/2007	Ala Assicurazioni	ADSERV S.R.L. assunzione del controllo
410/2008	25/03/2008	Antonveneta Vita	DEUTSCHE TELEKOM A.G. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
411/2008	25/03/2008	Antonveneta Vita	NOVARTIS AG-REG SHS sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
412/2008	25/03/2008	Antonveneta Vita	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELL. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
378/2008	22/02/2008	Assicurazioni Generali	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
380/2008	28/02/2008	Assicurazioni Generali	PANKRAC SERVICES S.R.O. Assunzione del controllo indiretto
386/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	OUDART PATRIMOINE SARL Assunzione del controllo indiretto
387/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	OUDART GESTION S.A. Assunzione del controllo indiretto
388/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	MEDITERRANEAN MANAGEMENT LTD Assunzione del controllo indiretto
389/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	GTC NOMINEE LTD Assunzione del controllo indiretto
390/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	GTC MANAGEMENT LTD Assunzione del controllo indiretto

¹ Le comunicazioni relative all'assunzione di partecipazioni da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione continuano ad essere pubblicate in quanto disciplinate in via transitoria dall'art. 5 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 79 e 80 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni).

Bollettino ISVAP marzo 2008

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
391/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	ERASMUS MANAGEMENT LTD Assunzione del controllo indiretto
392/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	COLOSSEUM MANAGEMENT LTD Assunzione del controllo indiretto
393/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	BRUSSELS MANAGEMENT LTD Assunzione del controllo indiretto
394/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	BDG VERWALTUNG LTD Assunzione del controllo indiretto
395/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	BDG MANAGEMENT LTD Assunzione del controllo indiretto
396/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	ALPINE SERVICES LTD Assunzione del controllo indiretto
397/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	KANSAS CONSULTING LTD Assunzione del controllo indiretto
398/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	GESTAM REPRAESENTANZ LTD Assunzione del controllo indiretto
399/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	GESTAM ADMINISTRATION LTD Assunzione del controllo indiretto
400/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	INFID MANAGEMENT ANSTALT Assunzione del controllo indiretto
401/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	GOTTARDO PATRIMONIOS A.V. S.A. Assunzione del controllo indiretto
402/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	GOTTHARD TRUST S.A. Assunzione del controllo indiretto
403/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	GOTTARDO GESTION SGCIIC S.A. Assunzione del controllo indiretto
406/2008	11/03/2008	Assicurazioni Generali	TORELLI S.A.R.L. Assunzione del controllo indiretto
407/2008	11/03/2008	Assicurazioni Generali	CAFEL INVERSIONES 2008 S.L. Assunzione del controllo indiretto
409/2008	14/03/2008	Assicurazioni Generali	GENERALI INTERNATIONAL BUSINESS SOLUTION assunzione del controllo
381/2008	28/02/2008	Fata Vita	ATOS ORIGIN sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
382/2008	29/02/2008	Fata Vita	ATOS ORIGIN variazione in aumento
383/2008	04/03/2008	Fata Vita	ENEL S.P.A. variazione in aumento
384/2008	04/03/2008	Fata Vita	ATOS ORIGIN variazione in aumento

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazioni

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
385/2008	04/03/2008	Fata Vita	UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. variazione in aumento
360/2008	14/01/2008	Genertel	ALLIANZ SE sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
361/2008	14/01/2008	Genertel	AXA S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
362/2008	14/01/2008	Genertel	SAIPEM S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
363/2008	14/01/2008	Genertel	NYSE EURONEXT variazione in aumento
364/2008	14/01/2008	Genertel	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. variazione in aumento
365/2008	15/01/2008	Genertel	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
366/2008	15/01/2008	Genertel	DEUTSCHE BOERSE AG variazione in aumento
367/2008	17/01/2008	Genertel	AUTOGRILL S.P.A. variazione in aumento
368/2008	17/01/2008	Genertel	NYSE EURONEXT variazione in aumento
369/2008	18/01/2008	Genertel	BAYER AG variazione in aumento
370/2008	18/01/2008	Genertel	NYSE EURONEXT variazione in aumento
371/2008	18/01/2008	Genertel	MERRILL LYNCH & CO INC variazione in aumento
372/2008	21/01/2008	Genertel	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
373/2008	23/01/2008	Genertel	DEUTSCHE BOERSE AG variazione in aumento
374/2008	25/01/2008	Genertel	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
375/2008	25/01/2008	Genertel	UNILEVER N.V. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
376/2008	14/02/2008	Genertel	DAIMLERCHRYSLER variazione in aumento
377/2008	20/02/2008	Genertel	UNILEVER N.V. variazione in aumento

Bollettino ISVAP marzo 2008

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
379/2008	26/02/2008	Genertel	UNILEVER N.V. variazione in aumento
404/2008	07/03/2008	Milano Assicurazioni	UNICREDIT S.P.A. variazione in aumento
408/2008	12/03/2008	Milano Assicurazioni	UNICREDIT S.P.A. variazione in aumento
405/2008	10/03/2008	Società Reale Mutua	MEDIOBANCA S.P.A. variazione in aumento

4. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

5. ATTI COMUNITARI DI
INTERESSE PER IL
SETTORE ASSICURATIVO

5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 97 del 9 aprile 2008	Regolamento (CE) N. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione).
L 97 del 9 aprile 2008	Regolamento (CE) N. 297/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 marzo 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
C 92 del 12 aprile 2008	Sentenza della Corte di Giustizia(sesta Sezione)21 febbraio2008–Commissione delle Comunità europee/Irlanda (Causa C-211/07) (Direttiva 84/5/CEE - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto - Condizioni di esclusione dall'indennizzo dei passeggeri di un autoveicolo non assicurato).
C 95 del 16 aprile 2008.	Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.
C 108 del 29 aprile 2008	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/ M.5059 – Crédit Agricole/PoVita).

6. ALTRE NOTIZIE

6.1 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2005 apr.	3,653	3,653	2,192	2,50	2,740	3,25
mag.	3,553	3,553	2,132	2,50	2,665	3,25
giu.	3,405	3,405	2,043	2,50	2,554	2,75
lug.	3,438	3,438	2,063	2,50	2,579	2,75
ago.	3,449	3,449	2,069	2,00	2,587	2,75
set.	3,287	3,287	1,972	2,00	2,465	2,75
ott.	3,444	3,444	2,066	2,00	2,583	2,75
nov.	3,655	3,575	2,145	2,00	2,681	2,75
dic.	3,553	3,553	2,132	2,00	2,665	2,75
2006 gen.	3,544	3,541	2,125	2,00	2,656	2,75
feb.	3,697	3,543	2,126	2,00	2,657	2,75
mar.	3,923	3,550	2,130	2,00	2,663	2,75
apr.	4,222	3,598	2,159	2,00	2,698	2,75
mag.	4,285	3,659	2,195	2,00	2,744	2,75
giu.	4,295	3,733	2,240	2,00	2,800	2,75
lug.	4,306	3,805	2,283	2,00	2,854	2,75
ago.	4,171	3,865	2,319	2,00	2,899	2,75
set.	4,036	3,928	2,357	2,00	2,946	2,75
ott.	4,070	3,980	2,388	2,25	2,985	2,75
nov.	3,970	3,970	2,382	2,25	2,978	2,75
dic.	4,038(*)	4,038	2,423	2,25	3,029	2,75
2007 gen.	4,263	4,106	2,464	2,25	3,080	2,75
feb.	4,280	4,155	2,493	2,25	3,116	2,75
mar.	4,176	4,176	2,506	2,25	3,132	2,75
apr.	4,370	4,188	2,513	2,25	3,141	2,75
mag.	4,490	4,205	2,523	2,25	3,154	2,75
giug.	4,772	4,245	2,547	2,25	3,184	2,75
lug.	4,760	4,283	2,570	2,25	3,212	2,75
ago.	4,584	4,317	2,590	2,25	3,238	3,25
set.	4,574	4,362	2,617	2,25	3,272	3,25
ott.	4,591	4,406	2,643	2,50	3,304	3,25
nov.	4,449	4,446	2,667	2,50	3,334	3,25
dic.	4,538	4,487	2,692	2,50	3,365	3,25
2008 gen.	4,399	4,399	2,639	2,50	3,299	3,25
feb.	4,354	4,354	2,612	2,50	3,266	3,25
mar.	4,377	4,377	2,626	2,50	3,283	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XVII Numero 9 - 12 Febbraio 2007". In particolare il tasso di dicembre 2006, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico dell'11 gennaio 2007, era stato comunicato pari a 4,034. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

BOLLETTINO
Anno III - N. 4
Aprile 2008
Registrazione presso il
Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direttore Responsabile
Dr. Giovanni CUCINOTTA

ISSN 1970 - 6855

Redazione

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 - Roma
Tel. 06/42.133.1
Fax 06/42.133.735
Internet - <http://www.isvap.it>
E-mail: Serv.Studi@isvap.it

Stampa e diffusione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.
Stabilimento Salario – Roma

Condizioni di vendita anno 2008

ITALIA

Fascicolo	euro 10,00
Abbonamento annuo	euro 80,00

ESTERO

Fascicolo	euro 15,00
Abbonamento annuo	euro 100,00

(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in un unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità)

Conto corrente postale n. 387001

Intestato a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Funzione Arte/Editoria

Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma

Contatti:

- | | |
|-----------------------|--|
| - abbonamenti | 0685082207 – 0685084124 |
| - vendita al pubblico | 0685082147 – 0685082591 |
| - fax | 0685084117 |
| - e – mail | venditeperiodici@ipzs |

I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, e verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.
